

**Decreto esecutivo  
che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri**

del 6 giugno 2001 (stato 2 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 4 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS),

**decreta:**

**Commissione cantonale dei sentieri**

**Art. 1<sup>1</sup>** È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell'adempimento delle sue competenze di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

**Scopo**

**Art. 2<sup>2</sup>** La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.

**Compiti**

**Art. 3<sup>3</sup>** La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari d'esecuzione;
- b) adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull'utilizzo dei contributi cantonali;
- c) adotta criteri uniformi per l'applicazione della normativa federale in materia di segnaletica;
- d) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;
- e) coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell'inizio dell'anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello stesso. L'anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio;
- f) valuta lo stato della rete e della segnaletica;
- g) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia;
- h) su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con le OTR.

**Composizione**

**Art. 4<sup>4</sup>** La Commissione è composta:

- a) da un rappresentante di ogni OTR;
- b) da un rappresentante di TicinoSentieri;
- c) da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume la presidenza e si avvale di un segretario.

**Art. 5** ...<sup>5</sup>

**Sedute**

**Art. 6<sup>6</sup>** <sup>1</sup>La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>3</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>4</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>5</sup> Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>6</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

## 726.160

<sup>2</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità.

### **Consulenza**

**Art. 7<sup>7</sup>** Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.

### **Entrata in vigore**

**Art. 8** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.<sup>8</sup>

Pubblicato nel BU **2001**, 129.

---

<sup>7</sup> Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

<sup>8</sup> Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.